

Allegato –

Nota tecnica Circolare rimborso per le imprese di autotrasporto dell'accise sul gasolio consumato nel primo trimestre del 2020

La Circolare 96399/RU dell'Agenzia delle Dogane indica importi e modalità di fruizione del beneficio, evidenziando la proroga del termine per gli adempimenti prevista dal DL n.18/2020 Cura Italia e l'introduzione del nuovo limite massimo di consumo da applicare a ciascun veicolo per cui si fa richiesta del beneficio.

La Circolare 96399/RU dell'Agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni necessarie affinché le imprese titolate possano presentare domanda per il rimborso sull'accise per il gasolio utilizzato per l'autotrazione. La domanda può essere effettuata per i consumi di gasolio realizzati tra il 1° gennaio u.s. e il 31 marzo p.v., e dovrà essere presentata **dal 1° al 30 aprile 2020** al competente Ufficio delle Dogane, come specificato dalla Circolare.

In relazione all'emergenza "Coronavirus" la circolare precisa che l'esercente, laddove impossibilitato per effetto della situazione emergenziale in atto a trasmettere la dichiarazione all'ufficio delle Dogane competente nei termini indicati, potrà svolgere detto onere entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 62, comma 6 del Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020.

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della domanda da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. al competente Ufficio delle Dogane.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, alla presentazione della domanda in forma cartacea si richiede la riproduzione della stessa su supporto informatico (cd, dvd, o pen drive usb).

La domanda va presentata al competente Ufficio delle Dogane, ovvero:

- per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle Dogane a cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, sulla base degli uffici indicati nell'allegato alla Circolare in commento.

La Circolare fa presente che a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 8 del D. L. 124/2019, a partire dal 1° gennaio 2020, si prevede un limite massimo, quantificato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso, come consumo su cui ciascun veicolo può effettuare la richiesta di beneficio.

In considerazione di quanto riportato, sono state disposte delle modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 la cui compilazione è obbligatoria per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa. Le modifiche apportate e la modalità di compilazione del Quadro A alla luce delle stesse trovano apposita spiegazione nella [Circolare dell'Agenzia delle Dogane 74668/RU del 12 marzo u.s.](#)

La Circolare ha evidenziato che, ai sensi della legislazione vigente, la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 marzo 2020.

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la Circolare in commento ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

- a) Per il trasporto merci: le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitate da persone fisiche o giuridiche iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori; persone fisiche o giuridiche munite di licenza di trasporto in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; le imprese stabilite in altri Stati dell'Ue in possesso dei previsti requisiti dall'UE per la professione di trasportatore merci su strada;
- b) Per il trasporto persone: gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di TPL; le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di trasporto persone;
- c) L'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il **Codice Tributo 6740**, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con nota RU 57015.

Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.

La Circolare ricorda che l'art. 1 comma 645 della legge 208/2015 ha ridotto il campo di applicazione dell'agevolazione, escludendo da essa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale è tenuto ad attestare che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impegnato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.

La Circolare precisa che tutti gli esercenti le attività di trasporto richiamate sono tenuti a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono il beneficio, mediante le relative fatture di acquisto, ricordando, l'obbligatorietà, ai fini del riconoscimento del beneficio, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti.

Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative introdotte dall'art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione **entro il 31 dicembre 2021**.

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, **entro il 30 giugno 2022**.